



Provincia  
di Milano

*Atti del Convegno*

Milano, 3 Dicembre 2004

Ambiente  
e Parco Sud

# Nuovi indirizzi nella bonifica dei siti contaminati

La prassi, la normativa, le nuove tecnologie

## **I NUOVI ORIENTAMENTI NORMATIVI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI**

Dott. Nicola Di Nuzzo  
Responsabile Ufficio "Bonifica delle Aree Contaminate"  
della Regione Lombardia



# **I NUOVI ORIENTAMENTI NORMATIVI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI**

Dott. Nicola Di Nuzzo<sup>1</sup>

## **Riassunto**

La legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, ha introdotto nuove regole di gestione del territorio dei servizi di pubblica utilità, abrogando e modificando leggi regionali che per anni hanno rappresentato le normative di riferimento per l'energia, i rifiuti, le acque superficiali e sotterranee.

Tale legge costituisce il testo di riordino delle leggi regionali nelle predette materie.

Il titolo II disciplina in particolare la gestione dei rifiuti ed è in tale titolo che sono definite le azioni volte a favorire e velocizzare la realizzazione degli interventi di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale dei siti inquinati.

L'applicazione dell'art.21, riportante tale azioni, è condizionata all'approvazione del regolamento da parte del Consiglio regionale, regolamento che è stato licenziato dalla Giunta regionale nella seduta del 5 novembre 2004. Nella stessa seduta sono state approvate anche le procedure semplificate di attuazione dell'art. 13 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471.

## **ATTIVITÀ REGIONALE NEL SETTORE DELLE BONIFICHE**

### **Pianificazione e programmazione degli interventi nelle aree inquinate**

Lo Stato ha assegnato alle regione le funzioni in materia di pianificazione gestione rifiuti (art. 22 del d.lgs. 22/97); la Regione Lombardia ha introdotto in tale piano anche quello di bonifica delle aree inquinate, approvandolo con atto consiliare il 17 febbraio 2004.

Il piano rappresenta un aggiornamento del precedente piano regionale, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 11 aprile 1995, redatto sulla base di linee guida emanate con il d.m. 16 maggio 1989.

Le priorità di intervento sono state riconosciute tra:

- I siti inseriti nei programmi di intervento a breve e medio termine di cui al precedente piano, non ancora interessati da attività di bonifica e/o messa in sicurezza;
- I siti inseriti nell'Anagrafe regionale, per cui è stata riconosciuta una priorità d'azione per l'esistenza di rischi sanitari ed ambientali;
- I siti di interesse nazionale ricadenti nel territorio lombardo.

La Regione Lombardia, ovviamente, ha previsto periodici aggiornamenti ed integrazioni in funzione delle criticità ambientali che dovessero emergere a seguito di ulteriori accertamenti svolti sui siti inquinati.

I siti e l'ordine di priorità sono stati riconosciuti attraverso l'adozione del modello Radar Ambientale, elaborato dall'Università di Pavia, che, con un punteggio assegnato a dei parametri ritenuti significativi e l'ausilio di matrici di rischio, concatenate alle caratteristiche tossicologiche delle sostanze rilevate (tossicità, persistenza e mobilità ambientale), ha permesso di evidenziare le criticità dei singoli siti e di indicare le aree su cui intervenire con maggiore urgenza.

I parametri individuati sono i seguenti:

1. la presenza antropica
2. le acque superficiali
3. la falda
4. i terreni
5. l'aria
6. le condizioni delle strutture di contenimento.

---

<sup>1</sup> Responsabile Ufficio "Bonifica delle Aree Contaminate" della Regione Lombardia

L'applicazione del Radar Ambientale permette inoltre di programmare interventi mirati a risolvere le criticità evidenziate.

Ciò ha permesso alla Regione, in accordo con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, di definire le priorità del piano come riportato nella tabella 1), ove è riportato, per singolo sito, il punteggio attribuito con il Radar.

Tabella 1. Ordine di priorità tra i siti ricadenti nel primo ambito di intervento

	Nome sito	Comune	Punteggio
1	Ex D.I.M.	Brembate (BG)	3.632
2	Discarica RSU	Maleo (LO)	3.571
3	Discarica abusiva ex Flucosit – Valli di Mosio	Acquanegra sul Chiese (MN)	3.242
4	Discarica ex cava Ronchi	Bollate (MI)	3.151
5	Ex Chimica Bianchi	Rho (MI)	2.784
6	Ex Ghiraf	Annicco (CR)	2.730
7	Ex Ghiraf	Castel Mella (BS)	2.730
8	Ex Cava Terrazzano	Rho (MI)	2.299
9	Discarica RSU ed RSAU	Malnate (VA)	2.246
10	Discarica Porto di Mare	Milano (MI)	2.241
11	Discarica Gaboardi Casina Sacchella	Valera Fratta (LO)	2.200
12	Ex Zuccherificio	Sermide (MN)	1.940
13	Ditta Repig	Trescore Balneario (BG)	1.760
14	Discarica Vallosa	Passirano (BS) <sup>(1)</sup>	1.759
15	Discarica RSU Bozzolo – Loc. Ca' Bassa	Garlasco (PV)	1.732
16	Conca di Valdaro	Mantova (MN) <sup>(2)</sup>	1.708
17	Cava Sorelle Vianelli	Paderno Franciacorta (BS)	1.689
18	Discarica melme acide Località Gerri	Cambiago (MI)	1.675
19	Discarica con melme acide	Ossona (MI)	1.673
20	Discarica Lugo Trasporti	Mozzanica (BG)	1.656
21	Discarica Cascina Rocco	Martinengo (BG)	1.645
22	Ex V.I.S.	Suzzara (MN)	1.498
23	Cava Bonomelli	Montirone (BS)	1.455
24	Discarica Cascina Ca' del Lambro	Mediglia (MI)	1.256
25	Discarica	Gerenzano (VA)	1.233
26	Discarica Località San Rocco	Cremona (CR)	1.212
27	Discarica ex Cava Cutter	Zanica (BG)	1.212
28	Località Pizzo	Costa Volpino (BG)	1.169
29	Discarica RSU	Madone Filago Bottanucco (BG)	1.169
30	Cava Baratti	Montichiari (BS)	1.146
31	Discarica ex Cava Cento Pertiche	Zibido San Giacomo (MI)	1.126
32	Discarica Ifo Località Campagnola	Agosine (BS)	996
33	Torrente Grandate e Fosso Gradaluso	Mozzate (CO)	866
34	Discarica Fornace Laterizi	Trezzo sull'Adda (MI)	866
35	Discarica Barigazzi e Clerici	Caronno Pertusella (VA)	837
36	Discarica Cascina San Giorgio	Cividate al Piano (BG)	736
37	Via Roma	Costa Volpino (BG)	736
38	Località Cava Bazzini	Redavalle (PV)	606
39	Discarica	Pognano (BG) <sup>(3)</sup>	-

Le analisi condotte da ARPA hanno permesso di individuare alcuni casi per i quali, pur avendo la possibilità di applicare il Radar Ambientale, è ritenuto necessario procedere con ulteriori indagini ambientali ai fini della redazione dei progetti di bonifica e/o messa in sicurezza.

In questo caso sono stati definiti gli oneri necessari in base alle seguenti voci:

1. Attività preliminari
  - Indagini di mercato per la valutazione dei prezzi relativi alle indagini geognostiche, geofisiche, rilievi topografici ed analisi di laboratorio,
  - Esame di piani di caratterizzazione tipo.
2. Esame dei dati disponibili ed identificazione degli elementi valutativi di base
  - Superficie del sito interessato
  - Volume stimato dei terreni inquinati
  - Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell'area
  - Attività pregresse e e principali tipologie di inquinanti
3. Programmazione delle attività di indagine

Per ogni area da investigare è stata ipotizzata una maglia di indagine standard, variabile in relazione alle dimensioni del sito, che ha permesso di determinare un numero minimo di campionamenti e di piezometri da realizzare.

La profondità dei punti di campionamento è stata ipotizzata in funzione della contaminazione rilevata e delle caratteristiche stratigrafiche del sito, mentre per quanto riguarda i piezometri sono stati utilizzati i dati disponibili o i dati estrapolati sulla base di studi a scala regionale.

La tabella 2) riporta i siti per i quali è necessario procedere con l'esecuzione di ulteriori indagini ambientali.

Tabella 2. Siti da sottoporre ad ulteriori indagini ambientali

<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Denominazione sito</b>
<b>Acquanegra Chiese</b>	<b> sul MN</b>	<b>Discarica ex Flucosit</b>
<b>Agnosine</b>	<b>BS</b>	<b>Discarica ILFO</b>
<b>Cambiago</b>	<b>MI</b>	<b>Cava Gerri</b>
<b>Caronno Pertusella</b>	<b>VA</b>	<b>Discarica abusiva Barigazzi e Clerici</b>
<b>Civate al Piano</b>	<b>BG</b>	<b>Casina San Giorgio</b>
<b>Costa Volpino</b>	<b>BG</b>	<b>Via Roma - Ex ditta Lollo Danilo</b>
<b>Cremona</b>	<b>CR</b>	<b>Discarica località San Rocco</b>
<b>Montirone</b>	<b>BS</b>	<b>Ex Cava Bonomelli</b>
<b>Paderno Franciacorta</b>	<b>BS</b>	<b>Cava Sorelle Vianella</b>
<b>Passirano</b>	<b>BS</b>	<b>Discarica Vallosa</b>
<b>Pognano</b>	<b>BG</b>	<b>Loc. Cava Rovarolo - Farchemia</b>
<b>Redavalle</b>	<b>PV</b>	<b>Ex Cava Bazzini</b>
<b>Trescore Balneario</b>	<b>BG</b>	<b>Ex Ditta Reping</b>
<b>Zanica</b>	<b>BG</b>	<b>Discarica Cutter - Loc. Cascina Cucco</b>

Come indicato in precedenza i siti inquinati di interesse nazionale costituiscono parte integrante del piano stralcio regionale, è opportuno quindi precisare che sul territorio lombardo sono presenti i seguenti siti:

- Bovisa-gasometri in comune di Milano
- Cascina Gazzera in comune di Cerro al Lambro (MI)
- Polo chimico di Rodane e Pioltello (MI)
- Polo chimico e laghi di Mantova nei comuni di Mantova e Virgilio (MI)
- Ex Fibronit in comune di Broni (PV)
- Aree Falck e aree industriali in comune di Sesto San Giovanni (MI)
- Area Caffaro e aree industriali in comune di Brescia, Castegnato e Passirano (BS).

I siti sono stati individuati ai sensi dell'art. 114 della legge 388/2000 e dell'art. 14 della legge 179/2002.

Per questi siti sono stati già assegnati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio i finanziamenti per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza da adottare per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento e per ridurre il rischio sanitario ambientale.

Gli interventi finanziari sono stati disposti con decreto del 18 settembre 2001, n. 468.

## **Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26**

### *Art.21*

La l.r. 26/2003 disciplina i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia. La legge disciplina altresì la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, il settore energetico, l'utilizzo del sottosuolo e le risorse idriche e costituisce il testo di riordino delle leggi regionali nelle predette materie.

Nel titolo II – Gestione rifiuti, sono state introdotte nuove norme per la realizzazione degli interventi di bonifica, qualora gli stessi siano eseguiti da soggetti non ricadenti nelle specifiche degli articoli 7 e 8 del d.m. 471/99.

L'art. 21 applica quanto previsto dall'art. 18 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), favorendo quindi l'adozione di analoga procedura anche per i siti di interesse comunale e regionale.

La norma vuole quindi velocizzare la realizzazione degli interventi di bonifica, quando i responsabili non provvedono, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

In applicazione a tale articolo ed al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione dell'area, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi, secondo le direttive fissate dagli strumenti urbanistici vigenti.

L'art. 21 prevede nel caso che i comuni esperiscano in modo infruttuoso la procedura di evidenza pubblica, la possibilità che la Regione conceda ai comuni medesimi contributi per la realizzazione degli interventi, sino alla totale copertura delle spese previste.

In tale caso restano però vincolanti le priorità dettate dal piano regionale di bonifica delle aree inquinate, di cui alla precedente tabella 1 (fatte salve eventuali integrazioni al piano medesimo da parte della Giunta regionale).

Considerato che il 6° comma del predetto articolo rinvia l'attuazione all'emanazione di un regolamento attuativo, l'ufficio Bonifiche regionale, in sinergia con l'Avvocatura regionale e l'ufficio Legislativo, ha presentato alla Giunta regionale una proposta di regolamento che è stata approvata nella seduta del 5 novembre 2004 ed è attualmente all'esame del Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

La proposta reca criteri e modalità relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure a evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la bonifica di siti inquinati.

In particolare sono dettate le condizioni per la predisposizione del piano della caratterizzazione, del progetto preliminare e definitivo di bonifica e descritti gli atti amministrativi da adottare contro il soggetto che ha causato l'inquinamento, poiché l'individuazione con procedura di evidenza pubblica può essere effettuata soltanto in caso di inerzia, a seguito di diffida con indicazione dei tempi di attuazione delle operazioni di bonifica, del proprietario o del gestore delle aree da bonificare.

Le spese sostenute per la redazione del progetto di bonifica, essendo finalizzate alla bonifica del sito, costituiscono operazione iscrivibile a privilegio speciale immobiliare di cui al comma 11 dell'art. 17 del d.lgs 5 febbraio 1997, n.22, nonché a privilegio generale mobiliare.

Il regolamento reca inoltre le modalità per avviare le procedure di esproprio delle aree inquinate, riprendendo quanto indicato dal Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e delle leggi regionali in materia.

Ad avvenuta espropriazione delle aree, il Comune potrà procedere all'indizione della gara a evidenza pubblica di cui all'art. 21, comma 3 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi vigenti in materia di appalto dei lavori pubblici o dei servizi, al fine dell'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di bonifica.

È previsto che il bando di gara, oltre agli elementi previsti dalle leggi sopra richiamate, debba indicare le spese ed i costi di cui l'affidatario dovrà farsi carico, comprensivi dell'indennità e dei costi d'esproprio e delle spese sostenute per la redazione delle fasi progettuali e l'esecuzione della caratterizzazione.

Il bando medesimo dovrà riportare gli elementi utili a garantire il congruo utile di impresa, così come previsto dal comma 3 dell'art. 21 della l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003.

La proposta di regolamento riporta inoltre le modalità di accesso ai contributi regionali per l'esecuzione d'ufficio da parte dei comuni delle operazioni di bonifica, condizionando però l'assegnazione dei finanziamenti all'inserimento del sito inquinato tra le priorità stabilite dal Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate e che la gara ad evidenza pubblica sia stata esperita infruttuosamente ovvero ci sia l'impossibilità giuridica di dare seguito alla procedura.

La concessione dei finanziamenti ai comuni è comunque subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale della programmazione economico-finanziaria degli interventi di bonifica oggetto di finanziamento, in coerenza con la disponibilità del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento.

Il regolamento riporta infine le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, a cui i comuni si dovranno attenere, e le condizioni di revoca dei finanziamenti, dando atto comunque che la revoca non può essere disposta se il ritardo nella esecuzione delle opere dipende da provvedimento del giudice che incide sulla procedura disciplinata dal regolamento medesimo.

#### *Art.24*

Con la l.r. 26/2003 la regione ha voluto istituire un fondo per lo sviluppo delle azioni in campo ambientale con l'obiettivo di introdurre tecnologie innovative nel settore dei rifiuti e della bonifica delle aree inquinate.

È intenzione della Regione Lombardia favorire tali azioni da parte degli Istituti di ricerca e privati, anche per ridurre la movimentazione di rifiuti e terreni contaminati all'esterno dei siti oggetto di bonifica, e portare ad una riduzione dei costi per la realizzazione delle operazioni, sia da parte dei privati che da parte della pubblica amministrazione.

È un dato molto significativo che nella sola Regione Lombardia i finanziamenti assegnati ai comuni per la realizzazione degli interventi di bonifica ammontano a più di 150 milioni di euro e che  $\frac{3}{4}$  di tale somma sia stata utilizzata per lo smaltimento di rifiuti e terreni contaminati presso poli autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia.

**Bibliografia**

BURL 16 dicembre 2003 – 1° supplemento ordinario – Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

BURL 15 marzo 2004 – Deliberazione Consiglio regionale 17 febbraio 2004, n. 958. Piano stralcio di bonifica delle aree inquinate.